



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Esatti € 0,06 a
mezzo marche da bollo per diritti
di certificazione/copia 7.1.13

IL CANCELLIERE

SENTENZA

emessa dal Giudice di Pace di Firenze Dr. MAURO GORACCI all'udienza del 29/10/2012 nei confronti di MIGNO ROBERTO, nato in data 9/3/1949, a Firenze e residente a Greve in Chianti (FI) ed elett. te dom. to a Firenze in Via Cavour, n.39, presso il difensore di fiducia l'Avv. Francesco Paolo Guidotti.

RG GdP 848/10

RG NR 2144/09

Sent. n. 894/12

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 595 c.p. perche' utilizzando un megafono in luogo pubblico, affermava che la sorella del sindaco aveva commesso degli abusi edilizi e cosi' offendeva la reputazione di MARTA HAGGE, con l'attribuzione di un fatto determinato.

In Greve in Chianti in data anteriore e prossima alla querela del 6.6.2009

Persona offesa: Marta Hagge, nata in data [redacted] Greve in Chianti (FI) e ivi residente in Via [redacted]

Richieste delle Parti

PM-VPO=Dott. P. Abate: chiede sentenza di assoluzione ex art. 530/I co e trasmissione degli atti alla PROCURA a carico di HAGGE MARTA X falsa testimonianza X calunnia X consegna di atti non dovuti X fattispecie che si potrebbero ravvisare in sede.

Difesa dell'Imputata: 530/III co. X fatto scriminato ex art. 51 o in ipotesi art. 530/I co., e in ulteriore ipotesi non punibilita' ex art. 596 ultimo co. c.p.

Fatto e svolgimento del processo

In data 6 Giugno 2009, la sig.ra MARTA HAGGE sporgeva querela presso la PROCURA della REPUBBLICA di FIRENZE nei confronti del sig.re ROBERTO MIGNO. La querelante esponeva di essere stata diffamata, a Greve in Chianti, in data anteriore e prossima al 6 giugno 2009 dal MIGNO, il quale avrebbe dichiarato che "LA SORELLA DEL SINDACO AVEVA COMMESSO DEGLI ABUSI EDILIZI". Esaurite le indagini preliminari, la PROCURA della REPUBBLICA di FIRENZE, citava in giudizio l'imputato per la violazione dell'art. 595 del c.p.. Dopo alcuni rinvii, all'udienza in data 11/1/2011 venivano espletate le formalità preliminari tra cui il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo. A seguito dell'apertura del dibattimento le parti svolgevano le rispettive relazioni introduttive e avanzavano le richieste istruttorie. Il G.d.P. ammetteva le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti e rinviava il procedimento stante l'assenza dei testi. All'udienza del 25/10/2012 venivano completate le prove orali. Dopodiché, il G.d.P. invitava le parti alla discussione e le stesse concludevano come sopra trascritto.

Motivi della decisione

La fase dibattimentale del giudizio ha accertato quanto segue:

- 1) Il MIGNO nel contesto di tempo e di luogo di cui al DCG proferiva la frase contestata nel capo d'imputazione;
- 2) Il MIGNO proferiva la predetta frase nel contesto della campagna elettorale amministrativa, essendo candidato e già consigliere comunale del Comune di GREVE IN CHIANTI;
- 3) La querelante dichiarava di essere stata diffamata dal MIGNO solo per il motivo di essere la sorella del Sindaco di Greve in Chianti. Inoltre la teste dichiarava quanto segue:
 - che l'immobile di Via V. Veneto era di proprietà esclusiva del marito CHECCUCCI MAURO;
 - Che Lei non aveva mai commesso alcun abuso edilizio;
 - Che Lei non era a conoscenza di procedimenti che riguardavano il predetto immobile e della eventuale sospensione dei lavori;
- 4) L'imputato ammetteva di avere proferito dinanzi a più persone la frase contestata nel capo d'imputazione e dichiarava quanto segue:
 - che la querelante risultava essere comproprietaria dei beni con il marito CHECCUCCI MAURO;
 - che per gli abusi del bene immobile di Via V. Veneto l'amm.ne comunale aveva disposto la sospensione dei lavori;
 - che la querelante aveva fatto insieme al marito un ricorso per accertamento tecnico preventivo in relazione all'immobile di Via V. Veneto dichiarando di essere comproprietaria;
 - che i genitori della querelante avevano installato un cancello presso la loro abitazione nonostante l'esistenza di un passo carrabile commettendo un abuso edilizio.

5)La querelante insieme al marito CHECCUCCI MAURO aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Firenze dichiarando di essere la comproprietaria del bene immobile di Via V.Veneto(vedi ricorso allegato in atti);

6)che il Comune di Greve in Chianti nella relazione inviata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE in data 18/2/2010 comunicava gli abusi edilizi commessi nell'immobile di Via V.Veneto e la relativa sospensione dei lavori deliberata dal predetto comune;

7)che il Comune di Greve in Chianti nella annotazione di PG inviata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA comunicava che il CHECCUCCI MAURO, marito della querelante,era stato indagato nel proc.pen.732/07 mod.21 per gli abusi relativi a Via V.Veneto e il procedimento era stato definito con decreto penale(vedi annotazione di PG in atti).

Le suddette circostanze risultano provate dalla prove orali e documentali acquisite nel corso del dibattimento. Infatti, risulta dimostrata la frase proferita dal querelante in occasione dei fatti, ma trattasi di una dichiarazione che rientra nell'ambito del diritto di critica che viene riconosciuto dalla carta costituzionale ad ogni cittadino ma in particolare a colui che svolge un'attività politica, come il MIGNO ed e' coinvolto in una dura competizione elettorale. Peraltro il MIGNO ha contestato degli abusi edilizi che hanno trovato rigorosa conferma nelle prove documentali allegate in atti come quello relativo all'immobile di Via V.Veneto per il quale sono scaturiti procedimenti penali e civili ed e' stata disposta dalla P.A. competente la sospensione dei lavori; tutti fatti che oltretutto non sono stati in alcun modo contestati. D'altra parte deve essere rilevata la versione assolutamente inattendibile fornita dalla querelante, la quale prima ha sostenuto di subire la persecuzione del MIGNO, solo per il fatto di essere la sorella dell'ex sindaco di GREVE IN CHIANTI, poi ha dichiarato di non essere la proprietaria del bene immobile di Via V.Veneto mentre contestualmente ha presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo esponendo di essere la comproprietaria dell'immobile. Inoltre, ha dichiarato di non essere a conoscenza di procedimenti che riguardavano il predetto immobile pur avendo sottoscritto il suddetto ricorso. Infine ha dichiarato di non sapere nulla del bene immobile di Via V.Veneto. Invero, aldilà del fatto che la querelante fosse la comproprietaria dell'immobile di Via V.Veneto, deve essere rilevata l'assoluta inattendibilità della teste riguardo la circostanza che lei riferiva di non sapere nulla degli abusi contestati dall'imputato al marito pur essendone convivente e comproprietaria dei beni. Pertanto, nonostante i ripetuti avvertimenti del giudicante, la teste ha fornito una versione falsa, reticente e contraddittoria dei fatti, manifestando esclusivamente l'intenzione di colpire il MIGNO e l'attività politica che il medesimo ha portato avanti a GREVE IN CHIANTI. Di conseguenza, l'imputato deve essere assolto con la formula più ampia perché il fatto non costituisce reato, sussistendo l'esimente del diritto di critica di cui all'art.51 c.p.. Per concludere, viene disposta la trasmissione degli atti alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE, affinché valuti le ipotesi di reato di cui agli artt.368-372 c.p. a carico della HAGGE MARTA mentre il giudicante ritiene che non sussistano elementi sufficienti in relazione essendo le dichiarazioni

dell'imputato generiche e prive di riscontro e d'altro canto il PM non ha individuato l'ipotesi di reato che si sarebbe configurata nel caso in esame.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Visto l'art.530 I comma del c.p.p.
ASSOLVE MIGNO ROBERTO PER IL REATO DI CUI ALL'ART-595 DEL
C.P. PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO

Visto gli artt.207-331 c.p.p

DISPONE LA TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO A CARICO DI HAGGE MARTA, PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE, PER VALUTARE LE IPOTESI DI REATO DI CUI AGLI ARTT.368-372 C.P.

Visto l'art.544/III co. c.p.p.

DISPONE IL DEPOSITO DELLA SENTENZA ENTRO 45 GIORNI DALLA PRONUNCIA.

FIRENZE 25/10/2012

IL G.d.P.
Dott. MAURO GORACCI

